

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1199

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

Presentata il 7 aprile 1964

Estensione dell'indennità di profilassi al personale di istituzioni antitubercolari non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che viene presentata e sottoposta alla vostra attenzione riprende analogo iniziativa assunta da altri parlamentari nel corso della passata legislatura e che non ha — allora — svolto completamente l'iter previsto.

La presente proposta è rivolta ad eliminare una disparità di trattamento che, seppure ripeta la sua origine dal disposto di una legge, non appare assolutamente giustificata.

Difatti la legge n. 310 del 9 aprile 1953 istituì una indennità di profilassi (tra l'altro di importo assai modesto) di cui beneficia, ricorrendone ovviamente gli estremi, il personale addetto alle istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici. Il personale dipendente da istituzioni antitubercolari che non siano di proprietà dello Stato o di Enti pubblici è, invece, escluso dal diritto di percepire la pur modesta indennità prevista dalla legge in questione.

In virtù di una norma di legge si è venuta così a determinare una sperequazione priva di qualsiasi fondamento. In una istituzione sanatoriale privata i pericoli di contagio non sono, generalmente, inferiori a quelli che

si manifestano in analoghe istituzioni appartenenti allo Stato o ad Enti pubblici.

Inoltre il personale in esse impiegato fruisce di una retribuzione sensibilmente più bassa (spesso soltanto venticinque mila lire mensili), ha minori garanzie di stabilità sul lavoro ed è sovente soggetto all'obbligo del pernottamento all'interno del sanatorio.

Ciò malgrado detto personale non è ammesso a beneficiare dell'indennità di profilassi di cui godono, in situazione analoga, quanti esplicano le medesime mansioni alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici.

A tutto questo si deve aggiungere una considerazione non trascurabile e cioè che le case sanatoriali private sono generalmente convenzionate con Enti pubblici e che, di conseguenza, le quote di degenza vengono a gravare, per la maggior parte, sul bilancio dello Stato, di Enti pubblici o Enti sovvenzionati dallo Stato.

Al fine di evitare questa evidente sperequazione si sottopone al giudizio degli onorevoli colleghi, la presente proposta di legge che non comporta, inoltre, alcun onere per il bilancio statale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La concessione dell'indennità di profilassi di cui beneficia il personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, è estesa — in tutti i casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 310 — al personale di istituzioni analoghe (cliniche, sanatori, preventori, ecc.) anche se non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici.